

La tutela penale degli animali non umani e la legge n. 82 del 6 giugno 2025

Dal «sentimento per gli animali» ai «delitti contro gli animali»

Monica Gazzola

Avvocata del Foro di Venezia

Abstract The chapter examines the criminal protection of non-human animals in the Italian legal system, with an analysis of the most relevant criminal cases, taking into account the different positions of doctrine and jurisprudence. Today it seems possible to talk about the rights of non-human animals, although legislative problems and contradictions remain, in particular with reference to the disparities in treatment between different species. In consideration of art. 13 of the Treaty of Lisbon, the amendment of art. 9 of the Constitution and the recent law no. 82 of 2025, it seems necessary to extend criminal protection in light of new knowledge in ethology and neuroscience.

Keywords Animal rights. Criminal law and non-human animals. Article 9 Italian Constitution. Law 82/2025. Animal welfare and rights.

Sommario 1 Introduzione. *Pietas*, interessi, diritti. – 2 La legge n. 189 del 2004. I delitti contro il sentimento per gli animali e la scriminante dell'art. 19-ter disp. coord. c.p. – 3 La legge n. 82 del 6 giugno 2025: tra welfarismo e riconoscimento di diritti. – 3.1 La scriminante dell'art. 19-ter disp. coord. c.p. alla luce del nuovo bene giuridico tutelato e del novellato articolo 9 della Costituzione. – 3.2 La responsabilità amministrativa degli enti per i reati contro gli animali. – 4 Le fattispecie penali nell'attuale quadro normativo. – 4.1 I delitti di uccisione e di maltrattamento. I requisiti «per crudeltà o senza necessità». – 4.2 I reati di abbandono, di abbandono stradale e di detenzione in condizioni incompatibili. – 5 Conclusioni. Quali diritti, per quali animali?



1 Introduzione. *Pietas, interessi, diritti*

Nel mondo giuridico, gli animali sono sempre stati afoni, privi di considerazione e privi di diritti, ‘cose’ da usare e sfruttare a piacimento degli umani. La legge e il processo, intimamente connessi al λόγος come linguaggio e ragione, sono forse il luogo dove l’antropocentrismo più manifesta il suo effetto escludente. Non stupisce, quindi, che anche il diritto penale fino a non molto tempo fa si sia interessato agli animali in modo marginale, e solo nella prospettiva del danno economico derivante dall’uccisione o dal ‘deterioramento’ dell’animale di proprietà, o della offesa alla sensibilità che la visione dei maltrattamenti inflitti può arrecare agli umani.

Fino alla riforma introdotta con la legge n. 189 del 2004, nel codice penale vi erano solo due disposizioni riguardanti le violenze contro gli animali, l’art. 638 e l’art. 727.

L’art. 638 c.p., rubricato «Uccisione o danneggiamento di animale altrui», collocato tra i delitti contro il patrimonio, puniva a querela del proprietario «Chiunque senza necessità uccide o rende inservibile o comunque deteriora animali che appartengono ad altri». Dalla lettera della norma, traspare come il bene giuridico tutelato sia il valore economico dell’animale, considerato come un oggetto, in perfetta sintonia con la classificazione quale *res* nel codice civile.¹

L’art. 727 c.p., nel testo vigente sino alla legge n. 189 del 2004, prevedeva una serie di ipotesi di reato che andavano dalle sevizie, alla crudeltà, fino all’ipotesi aggravata della morte dell’animale. La collocazione della norma tra le contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi e quindi tra i reati ‘minori’ contro la morale pubblica, avallava quella che a lungo fu l’interpretazione prevalente da parte di dottrina e giurisprudenza, ossia che il bene giuridico tutelato non fossero gli animali in sé considerati, bensì il sentimento dell’uomo verso le sofferenze dell’animale, la *pietas* di kantiana memoria.²

Ratio dell’incriminazione è la duplice esigenza di tutelare il sentimento comune di pietà verso gli animali (i quali, come esseri viventi, sono capaci di soffrire) e di promuovere l’educazione civile,

1 Tale impostazione non è stata modificata né dalla riforma del 2004, né dalla recentissima legge n. 82 del 2025. In particolare, tale ultima novella legislativa ha eliminato il primo comma, mantenendo l’ipotesi del reato commesso in danno a più capi di bestiame, così rimarcando che tale articolo tutela unicamente il valore economico dei capi di bestiame.

2 Kant è spesso additato come il filosofo che per primo ha soffermato l’attenzione sulla sofferenza degli animali. In realtà egli ha codificato e reso moralmente accettabile la visione antropocentrica. Per una sintesi, Gazzola 2018.

evitando esempi di crudeltà che abituano l'uomo alla durezza e all'insensibilità per il dolore altrui. (Antolisei 1996, 442)

Ma a cominciare dagli anni Ottanta, ancor prima delle riforme che hanno inciso anche sull'art. 727 c.p., una coraggiosa giurisprudenza di merito poi avallata dalla Corte di Cassazione, arrivò ad affermare che, pur essendo oggetto della tutela il sentimento di pietà dell'uomo verso gli animali, tuttavia in via interpretativa adeguata all'evoluzione dei costumi e delle istanze sociali, la norma deve intendersi anche come diretta a tutelare gli animali da forme di maltrattamento e uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore.³

Aperture giurisprudenziali sicuramente influenzate da importanti riflessioni filosofico-giuridiche che cominciavano a svilupparsi in quel periodo: nel 1975 era stato pubblicato *Animal Liberation* di Peter Singer, tradotto in Italia nel 1986, seguito poco dopo dai lavori di Tom Regan e di Gary Francione. Inoltre, negli stessi anni comparvero nuovi studi di etologia divulgativa e specialistica, che fecero conoscere la complessità delle vite animali, l'esistenza di emozioni, capacità cognitive e comunicative, ribaltando il paradigma cartesiano dell'animale-macchina.⁴ Tutto ciò obbligava a un profondo ripensamento del nostro rapporto con gli animali, stimolando la riflessione sulle possibili forme di tutela penale degli animali e sugli istituti giuridici sottesi.

La dottrina penalistica tradizionale ha sempre escluso la configurabilità di diritti in capo agli animali, con considerazioni fondate essenzialmente sulla mancanza di capacità di agire e sulla non appartenenza alla c.d. 'comunità morale', considerandoli quindi mai soggetto, ma solo oggetto materiale del reato (Manzini 1986, 1089; Coppi 1975, 266; Antolisei 1996, 442).

Gli Autori più sensibili hanno spostato la questione dal campo dell'esistenza o meno di diritti, al concetto di *interessi*:

il diritto penale tutela situazioni che sono cariche di un valore loro attribuito dall'ordinamento attraverso il legislatore, indipendentemente dal riconoscimento o meno di diritti. (Fiandaca 2001, 79)

In questo senso, può allora dirsi che

3 Cassazione Penale, Sezione III n. 691 del 14 marzo 1990. Mi risulta che sia la prima sentenza di legittimità che ha statuito che l'art. 727 c.p. tutela gli animali in sé considerati in quanto autonomi esseri viventi.

4 Si ricordano in particolare le opere divulgative di Danilo Mainardi e di Konrad Lorenz e gli studi di etologia cognitiva di Donald Griffin.

la tutela penale prescinde dall'accertamento di preesistenti diritti, e può estendersi a tutti gli esseri che compongono la comunità di riferimento per garantire i beni essenziali dell'incolumità e della convivenza pacifica. (Valastro 2012, 633)

Questa prospettiva consente di superare il dibattito circa la possibilità di riconoscere l'esistenza di diritti soggettivi in capo agli animali non umani,⁵ focalizzando invece l'attenzione sugli interessi ritenuti meritevoli di tutela.

Sempre facendo leva sul riconoscimento da parte della norma penale di un interesse la cui violazione costituisce l'essenza del reato, la dottrina più attenta, ancor prima della riforma del 2025, afferma che in realtà si è in presenza di un diritto soggettivo, in forza della protezione penale accordatagli dall'ordinamento, indipendentemente dal riconoscimento che se ne rivenga in altri settori:

se si accetta che una determinata norma penale assicura, esclusivamente o principalmente, la tutela di un interesse proprio degli animali, si dovrà concludere che questi sono titolari di un diritto soggettivo avente lo stesso contenuto di quell'interesse.
(Montini Trotta 2019, 30)

Tale dibattito a mio avviso oggi può ritenersi superato e risolto dalla recente riforma attuata dalla legge n. 82 del 6 giugno 2025, che indica espressamente quale bene giuridico tutelato in via diretta dalle norme Titolo IX-bis del codice penale gli animali: «Dei delitti contro gli animali». Oggi possiamo parlare del riconoscimento di veri e propri diritti in capo agli animali non umani - anche se pur sempre diritti affievoliti e non per tutti gli animali, come si vedrà.

2 La legge n. 189 del 2004. I delitti contro il sentimento per gli animali e la scriminante dell'art. 19-ter disp. coord. c.p.

La riforma attuata con la legge n. 189 del 20 luglio 2004 ha introdotto importanti modifiche nel codice penale, che tutt'ora costituiscono il *corpus* fondamentale della attuale tutela penale degli animali.

È stato inserito il nuovo Titolo IX-bis rubricato «Delitti contro il sentimento degli animali», con gli artt. 544-bis e 544-ter che puniscono rispettivamente il delitto di uccisione e il delitto di maltrattamento di animali, l'art. 544-quater che punisce spettacoli

5 Sulla possibilità di riconoscimento di diritti, si vedano Regan 1990; Francione 2018; Castignone 1985; Gazzola 2016.

e manifestazioni vietati, e l'art. 544-*quinquies* che punisce i combattimenti non autorizzati.⁶

È stato poi modificato l'art. 727 c.p., divenuto «Abbandono di animali» che punisce due distinte fattispecie, l'abbandono e la detenzione in condizioni insostenibili.

Nonostante l'indubbio passo in avanti, permanevano forti contraddizioni e limiti, a partire dalla stessa titolazione del nuovo Titolo IX-*bis*: la locuzione «Delitti contro il sentimento degli animali» individua quale bene giuridico tutelato non l'animale in sé considerato, bensì la sensazione di ripugnanza e riprovazione che la sofferenza infitta all'animale può suscitare negli umani, un richiamo quindi, ancora una volta, alla *pietas* kantiana. E difatti, la dottrina prevalente ha continuato a escludere che le norme tutelassero gli animali in via diretta, appunto facendo leva sull'intitolazione della rubrica (Gatta 2015, 2630; Natalini 2005, 14).

La medesima legge n. 189 del 2004 ha poi introdotto nelle disposizioni di coordinamento del codice penale l'art. 19-*ter* che esclude l'applicabilità dei reati del Titolo IX-*bis* nei casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, circhi, zoo e dalle altre leggi speciali in materia di animali, nonché alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

La tutela degli animali introdotta dalla novella del 2004 appariva quindi a una prima lettura limitata agli animali antropizzati, ai *pets*, e non applicabile invece gli animali destinati all'alimentazione, utilizzati nella vivisezione o sfruttati per il divertimento degli umani.

L'art. 19-*ter* disp. coord. c.p. è stato mantenuto inalterato anche dalla riforma del 2025, evidenziando una forma di schizofrenia legislativa che, da un lato, riconosce diritti e aumenta le pene ma, dall'altro, per la gran parte degli animali ribadisce la legittimità del loro sfruttamento e della loro uccisione.

Tuttavia, la giurisprudenza più attenta formatasi già nella vigenza della precedente intitolazione afferma che tale scriminante non si applica automaticamente allorquando i reati siano commessi nelle attività ivi elencate, ma esclusivamente alle condotte svolte nel pieno rispetto delle normative speciali che disciplinano le singole attività. Inoltre, la scriminante è esclusa anche allorquando vengono inflitte all'animale sofferenze ulteriori e non necessarie.⁷

6 Per una disamina della novella legislativa e dei reati introdotti, si vedano Santoloci, Campanaro 2008; Natalini 2005; Montini Trotta 2019.

7 Si veda Cass. Pen. Sez. III n. 29816 del 2020. In tema di circhi, si vedano Cass. Pen. Sez. III n. 2372 del 2024, Cass. Pen. Sez. III, n. 11606 del 2012; per la sperimentazione scientifica, Cass. Pen. Sez. III n. 11606 del 2017; in tema di allevamenti e macellazione Cass. Pen. Sez. III n. 38789 del 2015.

Si è pervenuti a tale interpretazione sottolineando sia il richiamo letterale nell'art. 19-*ter* disp. coord. c.p. a «nei casi» anziché «nelle materie», sia la previsione nell'art. 544-*sexies* della pena accessoria della sospensione e dell'interdizione dall'attività di trasporto, commercio e allevamento di animali nel caso di sentenza di condanna o di patteggiamento per i reati di cui agli artt. 544-*ter*, *quater* e *quinquies*, che presuppone che anche in tali ambiti non sia automaticamente operante la scriminante dell'art. 19-*ter* disp. coord. c.p.

3 La legge n. 82 del 6 giugno 2025: tra welfarismo e riconoscimento di diritti

Successivamente alla riforma del 2004, l'ampliarsi e l'evolversi del dibattito filosofico e giuridico sulla 'questione animale', il mutare della sensibilità sociale e la sempre più approfondita acquisizione di conoscenze etologiche sulla natura e sulle esigenze degli animali, hanno portato a riconoscimenti assai rilevanti nel diritto dell'Unione europea e nella nostra Costituzione.

L'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 2007 definisce gli animali non umani quali «esseri senzienti». Pur espresso nell'ambito della disciplina dei settori di allevamento, pesca, trasporti, ossia dando per presupposto legittimo lo sfruttamento degli animali e quindi nella prospettiva welfarista di tutela del mero 'benessere' degli animali, tuttavia viene sancito il principio che gli animali non sono cose, ma esseri dotati di sensibilità, capacità di provare non solo dolore ma anche emozioni, soggetti di una vita degna di essere vissuta.

In Italia, la legge costituzionale n. 1 del 2022 ha aggiunto all'art. 9 della Costituzione due commi: tra i principi fondamentali, ora, viene attribuito alla Repubblica il compito di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, prevedendo che la legge dello Stato disciplini i modi e le forme di tutela degli animali. La tutela degli animali ha assunto rango costituzionale, imponendo al legislatore un preciso compito di adeguamento.

Anche ispirandosi al nuovo art. 9 della Costituzione, negli ultimi anni sono state presentate in Parlamento diverse proposte di legge volte a rendere più concreta e effettiva la tutela degli animali non umani.

All'esito di un lungo iter parlamentare, il 6 giugno 2025 è stata varata la legge n. 82. Queste le principali novità relative alle fattispecie criminali:

- è stata modificata la rubrica del Titolo IX-*bis* del codice penale, ove «Dei delitti contro il sentimento per gli animali» viene sostituito da «Dei delitti contro gli animali»;

- sono state aumentato le pene per i reati già previsti nel codice penale e per i reati di traffico illecito e introduzione illecita di animali da compagnia;
- è stata introdotta un'aggravante all'art. 544-*bis* per il caso in cui l'animale venga ucciso «adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale»;
- è stata estesa l'aggravante della morte dell'animale, già prevista per il primo comma dell'art. 544-*ter*, anche alla fattispecie di cui al secondo comma;
- è stato ampliato l'art. 544-*quinquies* estendo la punibilità per combattimenti o competizioni tra animali non autorizzate anche a chi vi partecipa a qualsiasi titolo, a chi alleva o addestra animali da destinare ai combattimenti e alle scommesse;
- è stata introdotta una aggravante comune con il nuovo l'art. 544-*septies* che prevede un aumento di pena qualora i delitti di uccisione, maltrattamento, spettacoli e manifestazioni vietati, combattimenti vietati e uccisione o danneggiamento di cui all'art. 638 c.p. siano commessi in presenza di minori, ovvero nei confronti di più animali oppure ne vengano diffuse le immagini attraverso strumenti informatici o telematici
- è stato modificato l'art. 638 c.p. rendendolo perseguitabile d'ufficio e solo in relazione ai capi di bestiame, facendo venir meno la causa di non punibilità che era prevista per chi commette il fatto su volatili sorpresi a far danno nel proprio fondo;
- è stata introdotta la responsabilità amministrativa degli enti di cui al d. lgs. n. 231 del 2001 per i delitti contro gli animali.

Sono state poi introdotte una serie di norme rilevanti in materia di procedura penale, che riconoscono le associazioni e agli enti di tutela degli animali quali soggetti legittimati nelle procedure cautelari, di affido e di confisca; viene altresì stabilita l'applicabilità delle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia.⁸

Rispetto all'impianto originario delle proposte di legge, c'è stata una contrazione e una riduzione significativa delle modifiche auspicate. In particolare, non è stata recepita la proposta di istituire l'obbligo per lo Stato di promuovere e realizzare percorsi formativi sulla tutela degli animali. Questo denota l'assenza di una reale volontà di intervenire alle radici del fenomeno della violenza sugli animali, agendo sulla cultura: si è preferita la via dell'inasprimento delle pene, ben più facile, a costo zero e di sicuro effetto propagandistico. Che non si sia voluto mettere in discussione il canone tradizionale

⁸ Per uno schema delle nuove disposizioni e delle modifiche introdotte, Campanaro, Poscente 2025; Gasparri 2025a. Per un primo commento, Traversi 2025.

dello sfruttamento degli animali, emerge poi dal fatto che non è stata accolta la proposta di abrogare l'art. 19-ter disp. coord. c.p.

Tuttavia, vi sono due novità che ritengo possano avere effetti dirompenti: in primo luogo, la modifica della rubrica del titolo IX-*bis* «Dei delitti contro il sentimento per gli animali» che diventa «Dei delitti contro gli animali»; in secondo luogo, l'introduzione della responsabilità amministrativa degli enti anche per reati contro gli animali. Vediamo in dettaglio.

3.1 **La scriminante dell'art. 19-ter disp. coord. c.p. alla luce del nuovo bene giuridico tutelato e del novellato articolo 9 della Costituzione**

La nuova titolazione «Dei delitti contro gli animali» pone fine all'annosa questione su quale sia il bene giuridico tutelato dagli artt. 544-*bis*: oggi non è più possibile sostenerne la posizione della dottrina tradizionale che afferma che i delitti di uccisione e di maltrattamento sono diretti a tutelare il sentimento umano di compassione per la sofferenza animale e che pertanto l'oggettività giuridica della norma ne circoscriverebbe l'ambito di applicazione agli animali nei cui confronti l'uomo prova comunemente sentimenti di pietà e compassione (Gatta 2015, 2629).

Inoltre, non è più necessario ricorrere al concetto, elaborato dalla giurisprudenza nella previgente titolazione, di plurioffensività della condotta dei reati del Titolo IX-*bis* del codice penale, per il quale tali reati sarebbero volti a proteggere, accanto al sentimento che provano gli esseri umani per le sofferenze degli animali, anche l'animale in sé considerato. I delitti previsti dal Titolo-IX *bis* oggi tutelano direttamente l'animale, ed è esclusivamente alle conseguenze che la condotta (commissiva o omissiva) ha cagionato a quell'animale che bisogna fare riferimento per valutare la sussistenza o meno del reato.

La modifica del bene giuridico tutelato ritengo possa essere utilizzata quale grimaldello per limitare ulteriormente l'ambito di operatività della scriminante sancita dall'art. 19-ter disp. coord. c.p. Si è visto sopra come la giurisprudenza formatasi nella vigenza della legge n. 189 del 2004 applica restrittivamente tale scriminante, affermandone l'operatività solo allorquando siano rispettate tutte le regole imposte dalla normativa di settore. Alla luce della novella del 2025, tale interpretazione restrittiva può essere ulteriormente supportata facendo riferimento al bene giuridico direttamente tutelato: occorre guardare all'animale in sé considerato, alle sue caratteristiche etologiche, ai suoi bisogni fisici e emotivi, a nulla rilevando la tipologia di animale (c.d. da reddito, da compagnia, da sperimentazione scientifica o da svago) e le finalità tradizionalmente sottese al suo sfruttamento. Facendo poi riferimento al nuovo art. 9 Costituzione

che ha inserito la tutela degli animali tra i principi fondamentali, oggi si impone un sempre maggior rigore circa l'applicabilità della discriminante, con una attenta valutazione caso per caso.

Con l'auspicio che si arrivi all'abrogazione o ad una dichiarazione di incostituzionalità: secondo autorevole dottrina, infatti, in base al nuovo art. 9 Costituzione, si profilerebbe la illegittimità costituzionale dell'art. 19-ter disp. coord. c.p (Traversi 2025, 14).

3.2 La responsabilità amministrativa degli enti per i reati contro gli animali

I primi commentatori non hanno dato grande rilevanza all'introduzione da parte dell'art. 8 della legge 2025 di un nuovo art. 25-*undevicies* nel d. lgs. n. 231 del 2001, che sancisce la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 c.p., con previsione di sanzione pecuniaria e sanzioni interdittive. Ritengo invece che si tratti di un importante strumento di prevenzione e deterrenza: nel caso di commissione di tali reati da parte di rappresentanti o dipendenti di aziende, società, enti pubblici, durante l'esercizio delle loro funzioni e a vantaggio o nell'interesse dell'ente, l'ente stesso potrà essere condannato a pagare una somma di denaro e potrebbe vedere sospesa la propria attività. Si tratta di una previsione che non solo tocca direttamente il patrimonio dell'ente, ma riconosce che vi è un interesse sociale a che non solo i singoli, ma anche le organizzazioni economiche, rispettino i diritti degli animali.

Nel testo definitivo approvato compare un ultimo comma, che statuisce che tali disposizioni non si applicano ai casi previsti dall'art. 19-ter disp. coord. c.p.: una clausola che parrebbe escludere *tout court* la sanzionabilità delle aziende del settore. Tuttavia, in considerazione dell'interpretazione restrittiva alla discriminante data dalla giurisprudenza, del nuovo bene giuridico tutelato e della novella dell'art. 9 della Costituzione, ritengo non solo auspicabile, ma possibile e doveroso che tale eccezione trovi applicazione in via del tutto residuale, dando piena efficacia deterrente e punitiva al nuovo istituto.

4 Le fattispecie penali nell'attuale quadro normativo

La riforma introdotta con la legge n. 82 del 2025 non ha posto fine alla estrema frammentazione delle norme penali riguardanti gli animali: nel codice penale, oltre al corpo principale costituito dai delitti previsti dal Titolo IX «Delitti contro gli animali» (artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies), vi sono gli artt. 638, 727 e 727-bis c.p., gli artt. 589-bis co. 2 e 590-bis co. 2 c.p. Vi sono poi norme

extra-codice: i reati contravvenzionali di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cane e di gatto (art. 2 legge n. 189 del 2004) e di prodotti derivati da foca in violazione dell'art. 3 del regolamento CE 1007/2009 del 16 settembre 2009 (art. 2-bis legge n. 189 del 2004); il delitto di introduzione illecita (art. 4) e il delitto di traffico illecito di animali da compagnia (art. 5) introdotti dalla legge n. 201 del 2010 di attuazione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987; e le contravvenzioni di cui all'art. 30 della legge n. 157 del 1992 in tema di caccia.⁹ Non essendo possibile in questa sede affrontare nel dettaglio tutte le fattispecie, si esamineranno le ipotesi più significative: uccisione, maltrattamento, abbandono e detenzione in condizioni incompatibili.

4.1 I delitti di uccisione e di maltrattamento. I requisiti «per crudeltà o senza necessità»

L'art. 544-bis punisce «chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale».

Con la riforma del 2025, oltre ad un aumento di pena, è stato aggiunto il secondo comma che prevede un'aggravante nel caso in cui il fatto è commesso «adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale», con ciò superando la questione di un eventuale assorbimento del delitto di maltrattamenti nel delitto di uccisione. È un reato a forma libera, e prescinde dal fatto che l'animale sia proprio, altrui, randagio o selvatico, superando finalmente l'impostazione che, fino alla riforma del 2004, puniva l'uccisione di un animale proprio o randagio solo se la morte derivava da maltrattamenti (art. 727 c.p. precedente formulazione).

L'art. 544-ter punisce «chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche», nonché «chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi» (co. 2).

L'aggravante della morte dell'animale, già prevista per la fattispecie di cui al primo comma, è stata estesa dalla riforma del 2025 al comma 2. Morte che non deve essere voluta da parte dell'agente e nemmeno accettata a titolo di dolo eventuale, altrimenti sarebbe configurabile il delitto di uccisione, punito con pena maggiore.

Il delitto di maltrattamenti comprende sia reati di mera condotta (sottoposizione a sevizie, fatiche insopportabili e la somministrazione di stupefacenti o sostanza vietate) che reati di evento (produzione, per

9 Si veda il *focus* sulla caccia in questo volume.

crudeltà o senza necessità, di una lesione, anche per omissione). Per «lesione» la giurisprudenza maggioritaria formatasi già nella vigenza del precedente art. 727 c.p., intende un apprezzabile diminuzione dell'integrità non solo fisica ma anche psichica e comportamentale. L'introduzione espressa prima nell'art. 727 c.p. con la legge n. 473 del 1993 e poi nell'art. 544-ter del parametro valutativo delle «caratteristiche etologiche» ha infatti portato la giurisprudenza ad affermare che assumono rilievo le condotte che incidono sulla stabilità e serenità fisiopsichica dell'animale, anche qualora non si determinino in essi processi patologici.¹⁰

Sia il delitto di uccisione che il delitto di maltrattamento, possono sussistere anche nel caso di condotta omissiva, allorquando la morte o le sofferenze dell'animale siano state cagionate dal mancato esercizio dei doveri di controllo e di cura da parte di chi ha una posizione di garanzia, sia in quanto proprietario dell'animale, sia nel caso in cui rivesta una posizione di garanzia di fatto, come ad esempio nel caso del proprietario o di un affidatario di un cane che omette di curarlo¹¹ o dei titolari di un circo che non provvedono a garantire agli animali pulizia, alimentazione e alloggiamenti adeguati,¹² o come nel caso di chi, dopo avere investito accidentalmente un gatto nel proprio giardino, abbia impedito al proprietario del gatto di recuperarlo per curarlo.¹³

Sia il delitto di uccisione che quello di maltrattamento sono puniti solo se sono commessi «per crudeltà o senza necessità». Si tratta di una formula ridondante, che pone a carico dell'accusa dimostrare che l'uccisione o il maltrattamento sono stati posti in essere con tali modalità - fortunatamente, previste in via alternativa. «Per crudeltà» si intende l'inflizione all'animale di gravi sofferenze per mera brutalità, riguardando quindi l'elemento soggettivo del reato.

Il concetto di «necessità» richiama una nozione più ampia della necessità di cui alla scriminante dello «stato di necessità» prevista dall'art. 54 del codice penale, e viene intesa come l'assenza di un bisogno socialmente apprezzato o tollerato; si riferisce ad ogni situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé

10 Si vedano: Cass. Pen. Sez. III n. 25229 del 2005; Cass. Pen. Sez. III n. 14734 del 2019; Cass. Pen. Sez. III n. 1769 del 2019 che ha ritenuto sussistente il reato di maltrattamenti in relazione a una sofferenza temporanea dell'animale. Recentissima giurisprudenza ha specificato che le «lesioni» di cui all'art. 544-ter c.p. implicano la sussistenza di «una apprezzabile diminuzione dell'originaria integrità dell'animale»: Cass. Pen. Sez. III n. 32837 del 2023 e Cass. Pen. Sez. III n. 20195 del 2025.

11 Così Cass. Pen. Sez. III n. 22579 del 2019; Cass. Pen. Sez. III n. 2372 del 2024.

12 Così Cass. Pen. Sez. III n. 2372 del 2024.

13 Così Cass. Pen. Sez. III n. 29543 del 2011.

o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile.¹⁴

La giurisprudenza ha chiarito che perché operi tale causa di giustificazione, il soggetto non deve avere con il proprio comportamento dato volontariamente causa alla situazione di imminente pericolo di danno grave alla persona propria o di altri.¹⁵

Al requisito dell'assenza di necessità si ricollega la scriminante prevista dall'art. 19-ter disp. coord. c.p.: può dirsi che per il legislatore esiste una sorta di 'necessità sociale' che scrimina uccisioni e maltrattamenti quando vengano inflitti agli animali non umani per il cibo, la sperimentazione scientifica, o per il divertimento.

Si evidenzia che non sono invece richiamati i requisiti dell'assenza di necessità o per crudeltà per l'ipotesi contemplata nel secondo comma dell'art. 544-ter riguardante la somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate e la sottoposizione a trattamenti idonei a procurare un danno alla salute: tale disposizione dovrebbe quindi dare piena tutela penale a tutti i casi di manipolazioni genetiche e selezione, diretti a potenziare particolari caratteri fisici o caratteriali che rispondono maggiormente a interessi di produttività (si pensi alla zootecnia e agli animali destinati alla sperimentazione scientifica) o di commercializzazione (cani e gatti più pregiati o gestibili), che creano sofferenze e danni irreversibili (Valastro 2012, 655).

4.2 I reati di abbandono, di abbandono stradale e di detenzione in condizioni incompatibili

L'attuale art. 727 c.p., rubricato «Abbandono di animali» disciplina in realtà due fattispecie penali distinte: il reato di abbandono di animali e il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.

L'art. 727 co.1 punisce l'abbandono di «animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività». Per effetto della legge n. 117 del 2024, è prevista una aggravante quando l'abbandono «avviene su strada o nelle relative pertinenze» e, nel caso in cui ciò avvenga mediante l'uso dei veicoli, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

Due ulteriori ipotesi di abbandono penalmente rilevante sono state introdotte dalla legge n. 177 del 2024: il delitto colposo di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) ora prevede al secondo comma l'ipotesi di colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze quando dall'abbandono consegue un incidente stradale

14 Si vedano Cass. Pen. Sez. V, n. 8449 del 2020, Cass. Pen. Sez. III n. 37847 del 2023.

15 Si veda Cass. Pen. Sez. III n. 35536 del 2017.

che cagiona la morte. Il delitto colposo di lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.) ora al secondo comma punisce la medesima condotta di abbandono, qualora ne derivino lesioni personali. È evidente che in queste due ipotesi il bene giuridico tutelato in via diretta è l'incolumità della persona umana; tuttavia, trattandosi di delitti di colposi di particolare gravità, viene posto l'accento sulla riprovevolezza della condotta dell'abbandono dell'animale, con ciò focalizzando l'attenzione sul divieto in generale di abbandonare gli animali.

Il secondo comma dell'art. 727 c.p. punisce «chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze». La norma pone un duplice requisito: che le condizioni siano incompatibili con la natura dell'animale, e che siano produttive di gravi sofferenze. Si tratta di requisiti particolarmente rigorosi, che parrebbero restringere notevolmente la possibilità di applicazione della norma. Tuttavia, la giurisprudenza si è orientata da tempo nel ritenere *in re ipsa* sussistenti gravi sofferenze allorquando l'animale sia tenuto in condizioni incompatibili con le caratteristiche etologiche, e che le sofferenze possono riguardare anche la sfera psichica e emotiva.¹⁶

Circa il rapporto con l'ipotesi di abbandono di cui al primo comma, appare possibile affermare la sussistenza di tale figura e non della detenzione di cui al secondo comma, in tutti i casi in cui le modalità con cui è tenuto l'animale configurino un caso di sostanziale abbandono.¹⁷

L'art. 727 c.p. non è stato modificato dalla novella del 2025, se non nell'aspetto sanzionatorio. Permane quindi la possibilità di sovrapposizioni di norme astrattamente applicabili nei casi di abbandono o di detenzione che potrebbero configurare il delitto di maltrattamento di cui all'art. 544-ter c.p.: l'abbandono di un cane sul ciglio della strada sotto il sole, o il tenere un uccellino chiuso in una gabbietta al buio, possono integrare infatti anche quelle lesioni del ben più grave delitto di maltrattamento.¹⁸

Se pure sotto un profilo di tecnica normativa tale sovrapposizione può essere censurabile, in realtà da un punto di vista concreto di tutela degli animali, consente forse una migliore risposta complessiva. Infatti, in primo luogo, trattandosi di contravvenzioni, entrambe le fattispecie previste dall'art. 727 c.p. sono punibili a titolo

16 Si vedano Cass. Pen. Sez. III n. 1033 del 2024, Cass. Pen. Sez. III n. 15471 del 2018, Cass. Pen. n. 1009 del 2016, Cass. Pen. Sez. III n. 20468 del 2007; Cass. Pen. Sez. III n. 2774 del 2006.

17 Così Cass. Pen. Sez. III n. 30369 del 2024.

18 Sul rapporto tra l'art. 727 c.p. e l'art. 544-ter c.p., si vedano in particolare le sentenze in tema di collare antiabbaio, quali Cass. Pen. Sez. III n. 35847 del 2023 e Cass. Pen. Sez. III n. 3290 del 2017.

di dolo o colpa. Pertanto, non sarà necessario provare la sussistenza della volontarietà dell'azione e dell'evento, quanto meno a titolo di dolo eventuale, richiesta dall'art. 544-ter, essendo sufficiente un comportamento dettato da negligenza o imperizia: la punibilità a titolo di colpa consente quindi di ampliare il raggio d'azione della tutela penale.¹⁹ L'art. 727 c.p. poi non richiede la crudeltà o la mancanza di necessità, né la causazione di lesioni, avendo quindi una portata più ampia rispetto al delitto di maltrattamenti.²⁰ Inoltre, all'art. 727 c.p. non è applicabile la scriminante dell'art. 19-ter disp. coord. c.p., non essendo tale articolo richiamato.

In sintesi, pur prevedendo l'art. 727 c.p. pene minori e tempi ridotti di prescrizione del reato, tuttavia tale norma consente una tutela penale a situazioni che altrimenti resterebbero impunite. Come è stato giustamente osservato, insistere sulla contestazione dell'art. 544-ter c.p. potrebbe rivelarsi controproducente, nei casi di incerta possibilità di provare la sussistenza del dolo o il nesso eziologico tra la condotta e l'evento (Gasparre 2025b, 217).

5 Conclusioni. Quali diritti, per quali animali?

Ampia parte della dottrina afferma che il diritto penale, come tutto il diritto, è necessariamente antropocentrico e non può occuparsi degli animali se non nella loro relazione con l'essere umano (Mazzuccato 2012).

Tale impostazione confonde due piani della questione. Se è ben vero che (anche) il diritto penale è creazione umana e attribuisce tutele in relazione al *nostro* sentire e alle nostre capacità cognitive e, in questo senso, sicuramente ha genesi antropocentrica, è però altrettanto vero che possiamo individuare e tutelare anche valori e interessi a favore di altri viventi, attraverso metodiche di attenzione, empatia, studio, responsabilità, protezione, fino all'attribuzione di veri e propri diritti anche a soggetti non appartenenti alla nostra specie. Questa prospettiva, che possiamo definire teoria antropogenica del valore, permette di superare la c.d. teoria antropocentrica del valore, che riconosce valore e diritti esclusivamente agli esseri umani (Gazzola 2018).

Le elaborazioni più attente della dottrina e della giurisprudenza e le modifiche introdotte dalle recenti novelle legislative e costituzionali dimostrano che è possibile utilizzare i nostri strumenti, di genesi antropocentrica, per attribuire valore e diritti anche agli animali non

19 Si veda Cass. Pen. Sez. III n. 31453 del 2014 e Cass. Pen. Sez. III n. 10163 del 2017.

20 Così Cass. Pen. Sez. III n. 10163 del 2017, Cass. Pen. Sez. III n. 1543 del 2023.

umani, quali il diritto alla vita, il diritto a non essere maltrattati e di condurre un'esistenza compatibile con la loro natura.

Inoltre, poiché il novellato art. 9 della Costituzione impone di considerare la tutela degli animali tra i principi fondamentali della Repubblica, questa deve fungere da canone ermeneutico sia nell'elaborazione che nell'applicazione delle leggi, per un diritto penale costituzionalmente orientato.

Si ripropone a questo punto, e con ancor più rilevanza, la questione dell'individuazione di *quali* siano gli animali non umani tutelati dalla normativa penale. Sia le norme del codice penale che l'art. 9 della Costituzione utilizzano il termine *animale* senza ulteriori indicazioni: ma a quali esseri viventi si fa riferimento con la locuzione «animale»?

La questione era già stata posta a livello filosofico da Derrida:

Ma che cosa vuol dire l'Animale? «l'Animale»? come se tutti i viventi non umani potessero essere raggruppati nel senso comune di questo «luogo comune», l'Animale, a prescindere dalle differenze abissali e dai limiti strutturali che separano, nella stessa essenza del loro essere, tutti gli «animali». (Derrida 2009, 17)

Traslando la questione nel campo del diritto, la domanda che si pone è: posto che fanno parte del mondo animale esseri che vanno dai protozoi al bonobo, per quali di essi può doverosamente e ragionevolmente operare la tutela penale? Qual è la 'linea di confine'?²¹

Si è sopra ricordato come secondo la dottrina tradizionale l'ambito di applicazione delle norme penali dovrebbe essere circoscritto agli animali nei cui confronti l'uomo prova comunemente sentimenti di pietà e compassione (Gatta 2015). Tale interpretazione però faceva leva sulla previgente locuzione del titolo IX-bis del codice penale «Dei delitti contro il sentimento per gli animali» e oggi pertanto, alla luce della novella del 2025, non è più sostenibile. Inoltre, nel novellato art. 9 della Costituzione si fa riferimento agli «animali» senza ulteriori qualificazioni: non viene fatta distinzione tra animali da affezione e animali da reddito, tra animali c.d. superiori e animali considerati inferiori, lasciando quindi un concetto aperto alle conoscenze che via via si sviluppano. In particolare, l'avere previsto la riserva di legge, offre ulteriori aperture ermeneutiche e legislative:

L'estensione della riserva di legge al di là della barriera della specie costituisce una rivoluzione, probabilmente anche oltre le

21 Affronta con rigore la questione dell'individuazione della 'linea di confine' Singer 2024, 36 ss. Anche Nussbaum 2023, 167 ss. si interroga, pervenendo però in merito ai pesci, per poterne giustificare il consumo, a conclusioni che disattendono le conoscenze etologiche (193, 226). Per una interessante sentenza sulle «divergenti attitudini etologiche» tra larve e piccioni, Cass. Pen. Sez. III n. 1769 del 2019.

aspettative dei fautori della revisione stessa, poiché tale estensione prende le distanze dall'antropocentrismo giuridico ampliando la platea dei soggetti protetti e avvicinando la realizzazione di un biocentrismo giuridico caratterizzato dall'esistenza di strumenti di garanzia che operano a favore degli esseri umani e di quelli animali. (Rescigno 2025, 84)

Possiamo quindi oggi affermare che, alla luce dei criteri espressamente individuati dal legislatore italiano ed europeo - senzienza, caratteristiche etologiche, natura dell'animale - vanno sicuramente ricompresi nella tutela penale e costituzionale tutti i mammiferi e tutti gli uccelli, in quanto dotati di sistema nervoso e capacità relazionali e psichiche che nessuno può mettere in discussione, a prescindere dal loro essere o meno 'vicini' alla specie umana e siano o meno oggetto simpatia. Inoltre, le nuove conoscenze che via via apportano gli studi di etologia cognitiva e le neuroscienze, impongono di ampliare l'orizzonte e riconoscere la coscienza (e, quindi, l'essere senzienti) in altri animali.²²

Nel linguaggio giuridico, questa istanza si traduce nel principio di precauzione e, quindi, in un avanzamento della soglia di tutela.²³

L'affermazione del dovere etico e giuridico di non sfruttare gli altri animali, fa parte di una visione più ampia di giustizia intersezionale:

Il nostro sfruttamento ingiustificato degli animali è correlato con la nostra oppressione di altri umani e con la discriminazione che si manifesta attraverso razzismo, sessismo, omofobia, e altre forme di discriminazione. (Francione 2018, 22)

Adottare una prospettiva non antropocentrica anche nell'ambito giuridico consentirebbe non solo di porre fine alla millenaria ingiustizia nel nostro rapporto con gli animali non umani, ma anche di rivedere e superare modelli di convivenza intraspecifica umana fondati sulla sopraffazione.

22 La Dichiarazione di Cambridge sulla coscienza del 2012 conclude sono dotati di coscienza tutti i mammiferi e gli uccelli, e molte altre creature, compresi i polpi, e la successiva Dichiarazione di New York dell'8 aprile 2024 riconosce «una possibilità realistica» di esperienza cosciente in tutti i vertebrati (compresi rettili, anfibi e pesci) e in molti invertebrati. Significativa la sentenza Cass. Pen. Sez. III n. 30177 del 2017 che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 544-ter c.p. di un ristoratore per avere detenuto crostacei vivi in cella frigorifera e con le chele legate «perché in condizioni contrarie alle loro caratteristiche etologiche e produttive di gravi sofferenze».

23 Sul principio di precauzione applicato alla tutela del lupo, si veda De Vido 2024.

Bibliografia

- Andrews, K.; Birch, J.; Sebo, J.; Sims, T. (2024). «Background to the New York Declaration on Animal Consciousness». <https://sites.google.com/nyu.edu/nydeclaration/declaration>.
- Antolisei, F. (1996). *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. 1. Milano: Giuffrè.
- Campanaro, C.; Poscente, R. (2025). «La riforma del Codice penale per gli animali, che cosa cambia». <https://www.lav.it/news/proposta-legge-maltrattamento-animali/cosa-cambia>.
- Castignone, S. (1985). *I diritti degli animali*. Bologna: il Mulino.
- Derrida, J. (2009). *L'animale che dunque sono*. Milano: Jaca Book. Trad. di: *L'animal que donc je suis*. Paris: Éditions Galiléé, 2006.
- De Vido, S.; Dal Monico, S. (2023). «Tutela dei lupi e principio di precauzione nel diritto internazionale e dell'Unione europea». Gazzola, M. (a cura di), *Animot IX Diritto e visioni – Animali non umani e diritto*. Milano: La Vita Felice, 27-45.
- Fiandaca, G. (2001). «Prospettive possibili di maggiore tutela penale degli animali» Mannucci, A.; Tallacchini, M., *Per un codice degli animali*. Milano: Giuffrè, 79-91.
- Francione, G. (2018). *Animali, persone*. Torino: Pathos. Trad. di: *Animals as Persons: Essay on the Abolition of Animal Exploitation*. New York: Columbia University Press, 2008.
- Gasparre, A. (2025a). «È legge il ddl a tutela degli animali: tra inasprimento sanzionatorio e nuove fattispecie punibili». *Diritto e Giustizia*. <https://www.dirittoeogiustizia.it/#/documentDetail/11495675>.
- Gasparre, A. (2025b). «I reati contro gli animali nei settori speciali». Pittalis, M., *Diritto degli esseri animali. Dibattito*. Bari: Cacucci, 209-28.
- Gatta, G.L. (2015). «Art. 544-bis». Dolcini, E.; Gatta, G.L. (a cura di), *Codice penale commentato*. Milano: Wolters Kluwer Italia S.r.l., 2626-43.
- Gazzola, M. (2016). «L'estensione dei diritti fondamentali agli animali non umani. The Great Ape Project». Gazzola, M.; Turchetto, M. (a cura di), *Per gli animali è sempre Treblinka*. Udine: Mimesis, 93-102.
- Gazzola, M. (2018). «Oltre l'Antropocentrismo». Gazzola, M.; Tassan, R., *Oltre l'Antropocentrismo. Per un logos sull'animalismo*. Milano: Viator, 9-85.
- Griffin, D. (1984). *Cosa pensano gli animali*. Roma-Bari: Laterza. Trad. di: *Animal Minds. Beyond Cognition to Consciousness*. Chicago: The University of Chicago Press, 2001.
- Low, P.; Panksepp, J.; Reiss, D.; Edelman, D.; Van Swinderen, B.; Koch, C. (2012). «The Cambridge Declaration on Consciousness». *Francis Crick Memorial Conference*.
- Montini Trotta, D. (2019). *Gli animali hanno diritti*. Milano: Mimesis.
- Natalini, A. (2005). «Animali (tutela penale degli)». Gaito, A. (a cura di), *Digesto delle discipline penalistiche*. Milano: UTET, 13-36.
- Nussbaum, M. (2023). *Giustizia per gli animali. La nostra responsabilità collettiva*. Bologna: il Mulino. Trad. di: *Justice for Animals: Our Collective Responsibility*. Oxford: Oxford University Press, 2022.
- Paolillo, G. (2012). «La caccia, ovvero la strage legalizzata degli animali selvatici». Castignone, S.; Lombardi Vallauri, L. (a cura di), *La questione animale*. Milano: Giuffrè, 391-414.
- Rescigno, F. (2025). «L'approccio giuridico alla questione animale: dall'antropocentrismo giuridico alla revisione della Costituzione Italiana». Pittalis, M. (a cura di), *Diritto degli esseri animali. Dibattito*. Bari: Cacucci, 75-88.
- Regan, T. (1990). *I diritti animali*. Milano: Garzanti. Trad. di: *The Case for Animal Rights*. Berkeley: University of California Press, 1983.

- Santoloci, M.; Campanaro, C. (2008). *Tutela giuridica degli animali. Aspetti giuridici e sostanziali*. Roma: Diritto all'Ambiente edizioni.
- Singer, P. (1986). *Liberazione animale*. Roma: Lega Anti Vivisezione. Trad. di: *Animal Liberation*. London: Jonathan Cape, 1976.
- Singer, P. (2024). *Nuova liberazione animale*. Milano: Il Saggiatore. Trad. di: *Animal Liberation Now*. New York: Harper Perennial, 2023.
- Traversi, A. (2025). «Gli animali nel mito, nella storia e nel codice penale quali soggetti passivi dei nuovi ‘delitti contro gli animali’». *Giurisprudenza Penale Web*, 6. https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2025/06/Traversi_gp_2025_6.pdf.
- Valastro, A. (2012). «La tutela penale degli animali: problemi e prospettive». Castignone, S.; Lombardi Vallauri, L. (a cura di), *La questione animale*. Milano: Giuffrè, 629-74.